

ALLEGATO 1 (NUOVO TESTO)

CAPO XVIII del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria

NORME REGOLAMENTARI

IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 - Creazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili.....	2
Art. 3 - Affidamento personale delle ceneri	3
Art. 4 - Dispersione delle ceneri	4
Art. 5 - Sepoltura delle ceneri.....	5
Art. 6 - Modalità conservative delle urne	5
Art. 7 - Cinerario comune.....	6
Art. 8 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie	6
Art. 9 - Definizione di congiunti e di convivente	6
Art. 10 - Tariffe	6
Art. 11 - Termini del procedimento	6
Art. 12 - Controlli e sanzioni	7
Art. 13 – Abrogazione norme incompatibili.....	7

Modificato con deliberazione di C.C. n. 60 del 28/11/2024

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 2 - Cremazione di cadaveri, di resti mortali e di parti anatomiche riconoscibili

1. La pratica funeraria della cremazione viene esercitata:
 - a) per i cittadini italiani sulla base delle normative in vigore;
 - b) per i cittadini stranieri sulla base delle norme che regolano la cremazione nello stato di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste per il diritto internazionale privato. Dovrà pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, da cui risultino le norme del diritto applicabili ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
2. La cremazione è autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la normativa vigente, sulla base della volontà espressa dal defunto.
3. In mancanza di volontà del defunto, espresse in vita nelle forme di legge, la volontà è manifestata dal coniuge o, in mancanza dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.
4. Nel caso di cremazione postuma di cadavere, preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune ove si trova sepolto il cadavere stesso.

La cremazione di resti mortali e di resti ossei è autorizzata dal Comune ove sono sepolti.

La cremazione di parti anatomiche riconoscibili e i prodotti del concepimento è autorizzata dalla AUSL del luogo ove è avvenuto l'evento.
5. La cremazione dei resti mortali inumati da almeno dieci anni e tumulati da almeno venti anni, deve essere richiesta dal coniuge. In assenza del coniuge la richiesta deve essere presentata dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.
6. Compiuta la cremazione, le ceneri possono essere:
 - a) diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemate a richiesta in apposite cellette, mensole, nicchie o in altra sepoltura privata, anche già contenente altro cadavere o suoi resti mortali, purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;
 - b) collocate nel cinerario comune qualora la famiglia non abbia provveduto ad altra destinazione, ovvero disperse o affidate, su richiesta degli aventi titolo e previa autorizzazione comunale. In attesa della decisione degli aventi titolo sulla definitiva collocazione delle ceneri, è consentita la temporanea conservazione delle urne all'interno di apposita struttura cimiteriale.
7. Nell'ipotesi di cremazione di cui ai precedenti commi, per le fasi istruttorie del procedimento di autorizzazione, il Comune si avvale del gestore del servizio cimiteriale.

Art. 3 - Affidamento personale delle ceneri

1. L'affidamento personale delle ceneri risultanti dalla cremazione è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, con le modalità previste dalla L. 130/2001, L.R. 19/2004 e successive direttive. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato; pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro luogo, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
Non è ammesso l'affidamento di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.
2. L'affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto, in vita, tale forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona a cui esse devono essere affidate.
Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo grado, previo accordo di tutti gli stessi, nell'individuazione dell'affidamento unico.
Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di 1° grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e segg. del Codice Civile.
Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà di affidare le proprie ceneri senza indicarne l'affidatario, quest'ultimo è scelto dalle persone sopra indicate.
3. E' possibile, da parte dell'affidatario, la rinuncia all'affidamento; in tal caso, l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune di avere dato comunicazione di tale rinuncia ai restanti parenti di primo grado. I congiunti possono richiedere al Comune una nuova autorizzazione di affidamento ad uno di loro, qualora il defunto abbia indicato, genericamente, l'affidamento alla famiglia e tale volontà risulti dalla domanda di primo affidamento o da testamento o da quanto dichiarato, presso l'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri, mentre, se il defunto ha espressamente indicato quell'affidatario, in caso di sua rinuncia o impossibilità alla custodia o morte, le ceneri sono conferite al cimitero; in ogni caso, qualora l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o inumazione, in un cimitero di sua scelta.
In caso di decesso del familiare affidatario, si provvede ad una nuova autorizzazione, avendo a riguardo, in ordine di priorità, la volontà, se espressa, del de cuius, circa il successivo nuovo affidamento delle sue ceneri.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario.
L'affidamento ha luogo alle seguenti prescrizioni:
 - l'urna è debitamente sigillata e deve contenere i dati identificativi del defunto;
 - l'urna è conservata all'interno dell'abitazione indicata; sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione o di pertinenza della stessa;
 - l'affidatario assicura la custodia dell'urna, garantendo che non venga manomessa in alcun modo né profanata;
 - l'urna non può essere affidata, anche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione del Comune.
5. Di ogni affidamento di urna cineraria e di ogni relativa variazione sono trascritti in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente in materia di polizia mortuaria anche con l'ausilio di strumenti informatici, con le seguenti indicazioni:
 - per affidamenti autorizzati di urne: dati anagrafici del defunto, dati anagrafici dell'affidatario e luogo di conservazione dell'urna;
 - per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
6. Il Comune, mediante la Polizia Locale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione.

Art. 4 - Dispersione delle ceneri

1. L'Ufficiale di Stato Civile autorizza la dispersione delle ceneri nell'ambito del territorio regionale nei seguenti casi:
 - a) deceduti nel territorio del Comune di Molinella;
 - b) deceduti fuori del territorio regionale purché residenti nel Comune di Molinella al momento del decesso;
 - c) ceneri di defunti già sepolti nei cimiteri comunali.
2. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente:
 - a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero comunale;
 - b) in aree private, all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - c) in mare, nei laghi o nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
 - d) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale;
 - e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
3. La dispersione delle ceneri è consentita in base alla volontà del defunto risultante, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche da dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado, che riferiscono la volontà verbale manifestata in vita dal defunto di essere disperso, nonché il luogo della dispersione e la persona incaricata dalla stessa. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado può esprimere la volontà anche il convivente.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri, senza indicare il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge, ove presente, unitamente ai congiunti di primo grado. Allo stesso modo è individuata la persona incaricata della dispersione qualora non fosse stata citata. Nel caso in cui non ci sia il coniuge, unitamente ai congiunti di 1° grado, tale luogo e persona incaricata della dispersione può essere indicato anche dal convivente. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la volontà del defunto può essere dimostrata, nelle forme previste dal comma precedente, dai parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e segg. del Codice Civile unitamente ai quali può esprimere la volontà anche il convivente.
5. In assenza di qualunque indicazione sul luogo, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, da parte degli operatori cimiteriali.
6. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dalla persona indicata dal defunto o, in assenza, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto, da personale appositamente autorizzato dal Comune o dal Gestore del servizio pubblico cimiteriale o dalle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n.19/2004.
7. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, da inoltrare al Comune, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata.
8. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero ed ugualmente inoltrata all'Ufficio Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione.
9. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Molinella anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
10. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
11. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Molinella ma in territorio nazionale, l'Ufficiale di Stato Civile dovrà dare apposita comunicazione al Comune stesso.

Art. 5 - Sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, può avvenire mediante:

- a) tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette-loculi - tomba di famiglia - cappelle) o in altre strutture autorizzate;
- b) tumulazione dell'urna in cellette appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all' articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. Potranno essere collocate nelle cellette in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo;
- c) tumulazione in nicchie a vista;
- d) interrimento a tempo determinato (10 anni) dell'urna in apposito campo comune da realizzare almeno in un cimitero;
- e) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione in perpetuo in modo indistinto, nei cimiteri ove sia presente il cinerario medesimo.

Art. 6 - Modalità conservative delle urne

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria). Le dimensioni minime interne di una nicchia cineraria sono cm. 36 x cm. 40 x cm 40.
2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetro resina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni, secondo le indicazioni degli aventi titolo.
3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.
4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione ed i luoghi di conservazione devono possedere caratteristiche adatte a garantire decoro e sicurezza e, a tal fine, devono essere conservate nei locali dell'abitazione in collocazione idonea ad evitare il rischio di profanazione. L'urna deve essere provvista di targhetta, con le generalità del defunto, e di sigillo, a garanzia della corretta conservazione. Qualora l'urna sia inserita in un contenitore esterno, questi deve avere dimensioni idonee al luogo previsto per la conservazione.

Art. 7 - Cinerario comune

1. In almeno un cimitero del comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

3. In almeno un cimitero del comune verrà realizzata un'area intesa come zona definita all'interno di un cimitero, in cui disperdere le ceneri ai sensi dei precedenti articoli.

Art. 8 - Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in più esemplari, ove occorra, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, uno trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, il terzo conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo.

Art. 9 - Definizione di congiunti e di convivente

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, per congiunti si intendono:

- a) il coniuge o l'unito civilmente, congiuntamente ai parenti di primo grado (figli e genitori del defunto);
- b) in assenza del coniuge o dell'unito civilmente e dei parenti di primo grado, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice civile (in caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi)
- c) il convivente di fatto (ai sensi della L. 76/2016);
- d) il convivente, quale persona inserita nello stato di famiglia anagrafico del defunto al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi e, quindi, non legata al defunto da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela.

Art. 10 - Tariffe

Le tariffe per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie nonché di dispersione interna al cimitero sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 11 - Termini del procedimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono definiti come appresso i termini dei procedimenti previsti dal presente Regolamento:

- | | |
|---|-------|
| - Autorizzazione alla cremazione di cadavere | 60 gg |
| - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali | 60 gg |
| - Autorizzazione all'affidamento di ceneri | 60 gg |
| - Autorizzazione alla dispersione di ceneri | 60 gg |

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/9/1990, n. 285 nonché dall'art. 7bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

Art. 13 – Abrogazione norme incompatibili

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato l'Allegato 1 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Polizia Mortuaria (approvato con delibera di C.C. n. 2/2016 e modificato con delibere del C.C. n. 22/2016, 8/2020).